

Bruxelles, 29 settembre 2020
(OR. en)

11248/20

SPG 8
COASI 112
DELA CT 122

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 settembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 6474 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.9.2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Armenia e il Vietnam

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 6474 final.

All.: C(2020) 6474 final

Bruxelles, 25.9.2020
C(2020) 6474 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.9.2020

che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Armenia e il Vietnam

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il sistema di preferenze generalizzate dell'UE assiste dal 1971 i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile concedendo loro un accesso preferenziale al mercato dell'Unione e, di conseguenza, aiutandoli a generare entrate supplementari tramite il commercio internazionale. Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ fornisce il quadro giuridico per l'attuazione del sistema di preferenze generalizzate ("SPG"). La finalità di detto regolamento è concentrare l'SPG sui paesi in via di sviluppo che ne hanno maggiormente bisogno, ovvero i paesi meno sviluppati ed altri paesi a reddito basso o medio-basso, per rispecchiare l'attuale panorama economico e commerciale a livello mondiale.

L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione deve riesaminare l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno. L'obiettivo generale di questa disposizione consiste nel garantire che l'SPG sia concesso a tutti i paesi in via di sviluppo che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico e con bisogni comuni sul piano dello sviluppo. Il riesame dovrebbe prendere in considerazione i cambiamenti delle condizioni economiche, di sviluppo o commerciali dei paesi beneficiari. Al momento di applicare una modifica, la Commissione dovrebbe inoltre concedere ai paesi beneficiari e agli operatori economici un periodo di tempo specifico per adattarsi al cambiamento di stato del paese in relazione all'SPG.

I criteri per la concessione dello stato di beneficiario dell'SPG ai paesi ammissibili sono stabiliti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste dal regime generale.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG si applica un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione.

L'**Armenia** è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2018, 2019 e 2020. Di conseguenza tale paese non soddisfa più i criteri per beneficiare dell'SPG e deve essere escluso dall'allegato II a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L'Armenia beneficia di un ampio accesso al mercato dell'Unione attraverso il regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012 (SPG+). Cessando di essere un paese beneficiario dell'SPG l'Armenia cessa anche di essere paese beneficiario dell'SPG+. L'elenco dei beneficiari dell'SPG+ [allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012] dovrà quindi essere modificato escludendo l'Armenia. Di conseguenza è necessario escludere l'Armenia dall'allegato III a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che l'SPG non dovrebbe essere esteso ai paesi che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell'Unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'SPG o condizioni più favorevoli.

¹ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

Inoltre l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica due anni dopo la data di applicazione di tale regime di accesso preferenziale al mercato.

L'Unione europea e il **Vietnam** hanno firmato un accordo commerciale e un accordo sulla protezione degli investimenti il 30 giugno 2019. L'applicazione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam è iniziata il 1° agosto 2020. È quindi opportuno che il Vietnam cessi di beneficiare delle preferenze SPG a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Fissare la data di uscita effettiva al 1° gennaio è un procedimento coerente con la prassi seguita in precedenza e garantisce la certezza del diritto per le parti interessate. Inoltre, poiché il calcolo della graduazione (allegato VI) e delle soglie di vulnerabilità (allegato VII) è collegato all'elenco dei beneficiari dell'SPG (allegato II), la modifica ripetuta di tale elenco in un anno significherebbe dover ricalcolare più volte le soglie. Ciò sarebbe inutilmente oneroso dal punto di vista amministrativo e potrebbe comportare incertezza del diritto per i rimanenti beneficiari. Pertanto, ai fini della semplicità e della certezza del diritto e coerentemente con la prassi seguita in precedenza, è proposta la data del 1° gennaio come data di uscita dall'SPG sia per l'Armenia (1° gennaio 2022) che per il Vietnam (1° gennaio 2023).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel rispetto del paragrafo 4 della convenzione d'intesa sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, si sono svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti, in merito al presente atto delegato. La Commissione ha consultato il 9 giugno 2020 il gruppo di esperti sul sistema di preferenze generalizzate.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II di detto regolamento conformemente all'articolo 36 dello stesso atto.

L'Armenia dovrebbe essere esclusa dagli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2022

Il Vietnam dovrebbe essere escluso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.9.2020

che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Armenia e il Vietnam

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate ("SPG").
- (2) Il regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime di accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli non debbano beneficiare dell'SPG.
- (3) L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Ai sensi di detto regolamento, la Commissione è tenuta a riesaminare l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno al fine di modificare lo stato dei paesi elencati in base ai criteri stabiliti all'articolo 4 del regolamento di cui sopra.
- (4) Il regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al riesame dello stato del paese in relazione all'SPG. Pertanto l'SPG dovrebbe vigere ancora un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
- (5) L'Armenia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2018, 2019 e 2020. Non possiede più i requisiti per beneficiare dello stato di paese beneficiario dell'SPG di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG figurante nell'allegato II di detto regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (6) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del

¹ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ("SPG+") ai paesi beneficiari dell'SPG. L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ è stabilito nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

- (7) Cessando di essere un paese beneficiario dell'SPG a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'Armenia dovrebbe anche cessare di essere paese beneficiario dell'SPG+ a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. È pertanto opportuno escludere l'Armenia dall'allegato III di tale regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (8) Un regime di accesso preferenziale al mercato ha iniziato ad applicarsi al Vietnam il 1° agosto 2020. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, è opportuno escludere anche il Vietnam dall'allegato II di tale regolamento. Coerentemente con i precedenti relativi a casi analoghi e al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare indebiti oneri amministrativi, è opportuno che l'esclusione del Vietnam dall'allegato II si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

1. nell'allegato II, sotto il titolo "Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)", i seguenti codici alfabetici e paesi corrispondenti sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:
 - a) AM Armenia;
 - b) VN Vietnam.
2. nell'allegato III, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:

AM Armenia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25.9.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN